

Schema di decreto di attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Relazione illustrativa

I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo, volto a recepire la direttiva 2008/50/CE (direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente), é predisposto sulla base della legge comunitaria n. 88/2009, in cui si prevede, come termine per l'esercizio della delega, la data dell'11 giugno 2010.

La direttiva 2008/50/CE, nell'abrogare e sostituire le precedenti norme comunitarie vigenti in materia, intende realizzare un quadro normativo unitario per la disciplina delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria che gli Stati devono porre in essere e di cui si deve dare prova alla Commissione europea.

La nuova norma comunitaria disciplina nello stesso contesto i valori e gli obiettivi di qualità dell'aria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l'ozono.

La legge delega n. 88/2009 richiede inoltre di includere, nel decreto di recepimento, anche le norme di attuazione della precedente direttiva 2004/107/CE (oggi contenute nel decreto legislativo n. 152/2007), concernete i valori di qualità dell'aria di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Attese tali premesse, il presente schema di decreto di recepimento costituisce l'occasione per introdurre una serie di soluzioni normative dirette a superare, in conformità alla nuova direttiva, le ricorrenti criticità che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione del decreto legislativo n. 351/99 e dei relativi decreti di attuazione.

In linea con la direttiva che traspone, il provvedimento all'esame si propone, dunque, di aggiornare il previgente quadro normativo alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario, delle esperienze maturate dalle criticità emerse in dieci anni di applicazione della normativa comunitaria, con un duplice intento: razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze.

Tali finalità devono essere conseguite, come evidente, attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato. In particolare, lo schema di decreto prevede una razionalizzazione delle stazioni di misura esistenti, con l'esclusione o la ricollocazione di quelle non conformi ai vigenti requisiti di ubicazione e l'esclusione di quelle che risultano in eccesso, eliminando in questo modo inutili aggravii di costi e di attività a carico delle



regioni. Tale razionalizzazione della rete di misura non implica, come evidente, alcun obbligo di rinnovare la strumentazione oggi in dotazione alle stazioni di misurazione.

Il recepimento della direttiva in questione si innesta su uno scenario caratterizzato da un contenzioso comunitario in corso per effetto della procedura di infrazione nr. 2008/2194, aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del materiale particolato PM10 in diverse zone del territorio.

II. I principi.

Lo schema di decreto si fonda sui seguenti principi ispiratori della riforma :

- Individuazione della "zonizzazione" come fase essenziale per assicurare l'uniformità delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria da parte delle autorità regionali.

Si prevedono criteri e procedure volti a garantire che la divisione del territorio nazionale in zone e agglomerati sia effettuata in modo uniforme e razionale presso tutte le regioni. Tale zonizzazione é infatti il presupposto su cui si organizza l'intera attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente.

- Razionalizzazione dell'utilizzo delle misurazioni e delle altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria.

Si prevede che la valutazione della qualità dell'aria sia basata, in ciascuna regione, su un programma di valutazione nel quale sono definiti, la rete di misura ufficiale, le misure indicative, i modelli e le stime obiettive che si utilizzeranno e le ulteriori stazioni a cui fare riferimento nei casi in cui i dati delle stazioni della rete di misura risultino, per una qualsiasi eventualità (per esempio a causa di fattori esterni), inutilizzabili.

Si prevede, al riguardo, che deve evitarsi l'uso di stazioni non conformi a tutti i requisiti del decreto e l'inutile eccesso di stazioni: le stazioni non inserite nel programma di valutazione non hanno rilievo ai fini degli adempimenti di cui al decreto di attuazione in esame.

In questo quadro, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle tecniche di valutazione diverse dalle misurazioni, si definiscono i criteri e le caratteristiche per la selezione dei modelli da parte dello Stato e delle regioni e per confrontare le simulazioni svolte con il modello nazionale e quelle svolte con i modelli regionali.

Si dispone poi che la rete di misura sia, senza eccezioni, soggetta alla gestione o, almeno, al controllo pubblico, assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a gestione o controllo pubblico non possono essere utilizzate per le finalità del decreto.

- Individuazione del campo di applicazione dei piani regionali di qualità dell'aria.

Si introduce, conformemente alla norma comunitaria, la nozione di "area di superamento" (da individuare sulla base della rappresentatività delle misurazioni o sulla base dei modelli) e si prevede che i piani e le misure da adottare e da attuare in caso di individuazione di



una o di più aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire in modo mirato. Devono agire, in altri termini, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, che influenzano le aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.

- Possibilità di ricorrere a misure e interventi di carattere nazionale.

Si prevede che, se da un'apposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dell'aria non sono risolutive in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa, si proceda all'adozione di misure di carattere nazionale sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso alle misure di carattere nazionale è previsto anche per la richiesta delle deroghe ammesse dall'articolo 22 della direttiva in ordine al biossido di azoto ed al benzene ed in ordine al PM10. In questo caso si prevede tuttavia, per la specificità e l'urgenza del caso, una procedura speciale di individuazione e di attuazione delle misure.

- Ripartizione delle funzioni e delle responsabilità nell'attuazione dei piani.

Si prevede, per l'attuazione delle misure previste nei piani di qualità dell'aria (limiti e divieti per la circolazione veicolare, per l'esercizio degli impianti industriali e degli impianti termici civili, per l'utilizzo dei combustibili, per i cantieri delle opere, ecc.) una specifica definizione dei provvedimenti necessari a garantirne la traduzione in obblighi per i destinatari, nonché un ordinato riparto di competenze e responsabilità per l'adozione di tali provvedimenti.

- Coordinamento e verifica dello Stato sull'adempimento da parte delle regioni.

Si prevede, con una serie di poteri di coordinamento, consultazione e verifica, la concreta possibilità, per il Ministero dell'ambiente, di valutare la corretta applicazione del decreto da parte delle regioni e delle altre autorità competenti, al fine di ottimizzare e di uniformare le attività di valutazione e gestione, di correggere le criticità e di procedere, nei casi più gravi, all'esercizio di poteri sostitutivi.

In particolare, si prevede di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento di tutte le autorità competenti all'applicazione del decreto con il compito di assicurare, anche attraverso gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse ed un esame congiunto delle criticità. Ciò anche al fine di perseguire una attuazione coordinata delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

III. I singoli articoli e gli allegati.

Lo schema di decreto si compone di ventidue articoli, sedici allegati (corrispondenti a quelli delle direttive recepite) ed undici appendici destinate a definire aspetti strettamente tecnici delle attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Si illustrano, di seguito, gli articoli aventi maggiore rilievo.

L'articolo 1 stabilisce i principi e le finalità del decreto. L'enunciazione di tali principi appare di particolare utilità al fine di semplificare l'approccio ad una normativa molto complessa, la



quale introduce nuovi e stringenti obblighi e divieti, nonché di precisare il modo in cui i criteri ispiratori della direttiva comunitaria troveranno attuazione nell'assetto amministrativo ed organizzativo del nostro Paese.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni legali. Assumono un particolare rilievo per l'applicazione del decreto le definizioni (nuove o dettagliate rispetto alla normativa precedente) di zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative.

L'articolo 3 disciplina la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di zonizzazione introdotti mediante l'appendice I ed una procedura di controllo preventivo da parte del Ministero dell'ambiente sui progetti delle zonizzazioni regionali. I criteri dell'appendice 1 prevedono, in particolare, che la zonizzazione sia fondata, in via principale, su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.

L'articolo 4 disciplina la fase di classificazione delle zone e degli agglomerati che le regioni e le province autonome devono espletare dopo la zonizzazione. Le zone e gli agglomerati devono essere classificati con riferimento alle soglie di concentrazione denominate "soglia di valutazione superiore" e "soglia di valutazione inferiore". Tale classificazione è soggetta come la zonizzazione ad un controllo da parte del Ministero dell'ambiente ed è finalizzata a stabilire le modalità di valutazione della qualità dell'aria da osservare in ciascuna zona o agglomerato.

L'articolo 5 disciplina l'attività di valutazione della qualità dell'aria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Si stabilisce che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell'ambiente. Si introducono, poi, il principio secondo cui le stazioni della rete devono essere gestite o controllate da idonei soggetti pubblici e devono essere mantenute ed esercite in condizioni atte a rispettare tutti i requisiti del decreto.

Le attività di valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono invece disciplinate nell'articolo 8.

Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento, individuandone anche il numero minimo in relazione alle diverse zone ed agglomerati e nei casi in cui le direttive comunitarie prevedono obblighi speciali di misurazione.

L'articolo 9 disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Si prevede, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.

Si prevede anche la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali qualora tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento



dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.

Il ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell'articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per tale ultimo inquinante, peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione nr. 2008/2194.

I valori sono previsti negli allegati XI e XIII. Per il benzo(a)pirene si prevede peraltro che, in aderenza alla direttiva 2004/107/CE, trovi applicazione, su tutto il territorio nazionale, un "valore obiettivo" (da perseguire con misure proporzionate) in luogo del limite oggi previsto dalla vigente normativa nazionale presso una serie limitata di aree urbane.

Le modalità di gestione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono invece disciplinate nell'articolo 13.

L'articolo 10 disciplina i piani d'azione, finalizzati principalmente ad intervenire nel caso di rischio di superamento dei valori limite ed obiettivo causato da situazioni contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente.

L'articolo 11 disciplina, in concreto, le modalità per l'attuazione dei piani di qualità dell'aria, indicando i soggetti competenti ed il tipo di provvedimenti da adottare.

L'articolo 17 disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la qualità della valutazione della qualità dell'aria (approvazione di metodi e strumenti di misura, controlli su programmi di garanzia di qualità, ecc.). La definizione delle modalità di esercizio di tali funzioni è rimessa a successivi decreti da adottare sulla base di apposite linee guida dell'Ispra.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente l'informazione da assicurare al pubblico in materia di qualità dell'aria ed il passaggio di dati e di informazioni tra le regioni e province autonome, l'Ispra ed il Ministero dell'ambiente per permettere di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 22 stabilisce le norme transitorie e finali, apportando anche, come previsto dalla legge delega, le opportune integrazioni finalizzate ad armonizzare il decreto legislativo n. 152/2006 con il presente decreto legislativo.



RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa, prevista all'articolo 22, comma 8, l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame non implicano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'attuazione del decreto non comporta, infatti, innovazioni al quadro delle competenze ed il quadro organizzativo statale e regionale come definiti dalle normative previgenti (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante recepimento della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, recante recepimento della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria in materia di ozono, e decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante recepimento della direttiva 2004/107/CE concernente arsenico, cadmio, mercurio, nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, modificato dal decreto legislativo 120/2008), in quanto prevede e disciplina attività il cui svolgimento era già imposto dalle stesse.

In linea con la direttiva che traspone, il provvedimento all'esame si propone di aggiornare il previgente quadro normativo alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario, delle esperienze maturate e delle criticità emerse in dieci anni di applicazione della normativa comunitaria, con un duplice intento: razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze.

Tali finalità devono essere conseguite, come evidente, attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato. In particolare, lo schema di decreto prevede una razionalizzazione delle stazioni di misura esistenti, con la rimozione o la ricollocazione di quelle non conformi ai vigenti requisiti di ubicazione e l'esclusione di quelle che risultano ridondanti, eliminando in questo modo inutili aggravii di costi e di attività a carico delle regioni. Tale razionalizzazione della rete di misura non implica, come evidente, alcun obbligo di rinnovare la strumentazione oggi in dotazione alle stazioni di misurazione.



Attribuzioni del Ministero ambiente

- attività istruttorie. Il Ministero già effettua, a legislazione vigente, ai sensi dei citati decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del 2004 e n. 152 del 2007, apposite istruttorie volte a verificare che la documentazione prodotta dalle regioni in questa materia sia completa e conforme alla normativa, in quanto soggetto responsabile nei confronti della Commissione europea sia della trasmissione di tale documentazione che della corretta applicazione delle direttive sulla qualità dell'aria ed in quanto titolare di poteri sostitutivi nei confronti delle regioni. In ogni caso si tratta di attività che rientrano nelle competenze istituzionali del Ministero in quanto amministrazione centrale alla quale è imputata la materia in questione.
- obblighi di informazione del pubblico (art. 18). Si tratta di obblighi già previsti dall'art. 11 decreto n. 351 del 1999, dall'art. 7 decreto n. 183 del 2004 e dall'art. 9 decreto n. 152 del 2007 e comunque, in via generale, dal decreto n. 195 del 2005.
- obblighi di comunicazione (art. 19). Si tratta di obblighi già previsti dall'art. 12 decreto n. 351 del 1999, dall'art. 9 decreto n. 183 del 2004 e dall'art. 8 decreto n. 152 del 2007.
- obblighi in caso di inquinamento transfrontaliero (art. 16). Si tratta di obblighi già previsti per l'ozono dall'art. 8 decreto 183 del 2004 e, per gli altri inquinanti, dalle vigenti convenzioni internazionali, quali ad esempio quella di Ginevra ratificata con Legge 289 del 27 aprile 1982 con i relativi protocolli attuativi.

Attribuzioni delle regioni

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 12, 13 e 14 confermano alle regioni compiti già attribuiti dalle vigenti norme, di cui il decreto all'esame prevede l'abrogazione. Infatti, gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, attuato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002 con riferimento a numerose sostanze inquinanti, gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, con riferimento all'ozono, gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al mercurio, al nichel e agli idrocarburi policiclici aromatici, già demandavano alle regioni l'espletamento delle stesse attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (zonizzazione del territorio, classificazione di zone e agglomerati, valutazione della qualità dell'aria ambiente e definizione dei piani di misure).

Il presente schema di decreto si limita, dunque, ad operare una ricognizione di attività già previste dai citati decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del 2004 e n.



152 del 2007, con il duplice intento di ottimizzarne la gestione e di eliminare inutili aggravii di costi e di attività a carico delle regioni.

Si sottolinea che l'attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria é, per sua natura, un'attività da espletare permanentemente nel corso degli anni. Come previsto anche dalle norme previgenti, il monitoraggio della qualità dell'aria deve essere svolto in via continuativa e la zonizzazione, la classificazione delle zone e degli agglomerati e la pianificazione della qualità dell'aria, a loro volta, devono essere sistematicamente ripetute.

Le regioni, pertanto, come in passato, continueranno ad espletare le attività in questione nei limiti delle risorse finanziarie, umane, oltreché strumentali all'uopo disponibili a legislazione vigente.

Art. 3, comma 3 – Art. 5, comma 5 – Art. 19, comma 11. La richiesta di utilizzare un supporto informatico non riscrivibile per la trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti da tali articoli, non comporta oneri aggiuntivi in quanto si traduce nell'obbligo di impiegare uno o più CD-ROM o DVD a seconda dell'entità della documentazione oggetto dell'adempimento in alternativa all'invio di materiale cartaceo.

art. 5, commi 6 e 8. L'adeguamento delle reti di misura previsto dallo schema di decreto in esame comporta una razionalizzazione delle stazioni esistenti al fine di ottenere, attraverso un apposito programma di valutazione definito da ciascuna regione, una rete di misura ufficiale efficiente. In particolare, come già sopra illustrato, detta razionalizzazione comporterà la rimozione o la ricollocazione delle stazioni non conformi ai vigenti requisiti di ubicazione e l'esclusione di quelle che risultano ridondanti, eliminando in questo modo inutili aggravii di costi e di attività a carico delle regioni. Tale razionalizzazione della rete di misura non implica, come evidente, alcun obbligo di rinnovare la strumentazione oggi in dotazione alle stesse stazioni di misurazione. Ciò significa che la strumentazione oggi in dotazione alle stazioni di misurazione non sarà soggetta ad obbligo di rinnovo. In altri termini le autorità competenti non saranno soggette all'obbligo di rinnovare la strumentazione delle stazioni di misurazione. Pertanto alla luce di quanto esposto le strumentazioni attualmente in dotazione alle stazioni di misurazione continueranno ad essere utilizzate. Qualora si dovessero rendere necessarie, nel corso degli anni, sostituzioni di stazioni di misura si attingerà alle risorse previste per tali finalità. La legislazione attualmente vigente (d.lgs. 351/99, DM 60/02, d.lgs 183/04 e d.lgs. 152/07) già prevede, infatti, il costante adeguamento del numero, della tipologia e della localizzazione delle stazioni di misurazione e le regioni sono già tenute a svolgere tale attività di costante adeguamento con le risorse disponibili a legislazione vigente.



art. 5, comma 7. L'attribuzione alle regioni dei compiti connessi alla gestione ed al controllo delle reti di misura conferma una competenza già in capo alle stesse regioni da oltre dieci anni per effetto della normativa previgente (i citati decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del 2004 e n. 152 del 2007 e il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 6), che, appunto, già demandava loro l'attività di misurazione degli inquinanti attraverso la creazione di una apposita rete di misura, della cui gestione e del cui controllo erano evidentemente responsabili. Le regioni già dispongono, pertanto, delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al suo esercizio.

art. 5, comma 9. Si disciplina, entro precisi limiti, il potere, già previsto dalle vigenti norme in materia di VIA e di AIA, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di imporre ai gestori degli impianti, in sede di decisione di VIA o di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, l'installazione di apposite stazioni di misurazione, con oneri a carico degli stessi operatori economici. La norma prevede, infatti, che l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria possano essere prescritti, in sede di decisione di VIA o di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, solo nel caso in cui la regione o la provincia interessate ovvero l'ARPA competente valutino necessarie tali prescrizioni.

art. 6 comma 3. La trasmissione dei dati rilevati dalle speciali stazioni di misurazione previste in questo articolo non comporta nuovi oneri per gli enti e le amministrazioni interessate, concretizzandosi nel semplice invio di un CD.

art. 11 comma 3. La disposizione non comporta nuovi oneri in quanto le istruttorie autorizzative previste da tale articolo 11 sono già svolte dalle autorità competenti (parti quarta e quinta del d.lgs 152/06, e d.lgs. 59/05) e già implicano, anche per effetto di norme abrogate dal presente decreto, l'obbligo di considerare le disposizioni nazionali e regionali in materia di valori limite e prescrizione di esercizio degli impianti.

artt. 12 e 13. Il concetto di costi sproporzionati è già presente nella normativa vigente con riferimento ad inquinanti la cui presenza nell'aria, data la loro natura e tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche, è particolarmente difficile da ridurre o prevenire (ozono ed altri). Già le norme vigenti (artt. 3, comma 3, 4, commi 3 e 6, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 183 del 2004 e art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2007), sono volte ad imporre agli Stati, con riferimento ai predetti inquinanti, l'adozione di misure solo nel caso in cui le stesse siano proporzionate rispetto al beneficio ambientale che conseguirebbe dalla loro adozione, con l'intento di non far gravare sulle pubbliche amministrazioni costi che si rivelerebbero inutili in termini di efficacia delle misure antinquinamento adottate. Si tratta, dunque, di misure già previste dalle norme sopracitate.



art. 17, comma 6. La disposizione non comporta nuovi oneri in quanto il decreto 20 settembre 2002, all'art. 4, comma 1 e 2, già poneva in capo all'Istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche, oggi confluito nell'INRIM, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), le attività da essa previste.

L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M.), nato, appunto, dalla fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMGC), è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia

art. 17, comma 8. Le funzioni relative alla qualità delle misurazioni sono già previste dalla vigente normativa (DM 20 settembre 2002) ed attualmente poste in essere da una serie di organismi pubblici. Si tratta di funzioni che nella maggior parte dei casi prevedono la remunerazione dell'organismo pubblico da parte dei privati che richiedano approvazioni e certificazioni e che in tutti i casi comportano oneri solo per i soggetti privati. La presente disposizione si limita a prevedere una redistribuzione di tali funzioni tra gli organismi pubblici potenzialmente competenti e dotati dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

art. 19, commi 13 e 14 e art. 3, comma 3. L'ISPRA, svolge da anni su incarico del Ministero dell'ambiente l'attività prevista da tale articolo ed ha assunto il ruolo di "punto focale nazionale" per il caricamento dei dati sui server dell'Agenzia europea dell'Ambiente. La banca dati su cui avviene il caricamento è pertanto già esistente.

art. 22, comma 3. Le regioni hanno già elaborato, sulla base dei criteri definiti dal decreto n. 261 del 2002, appositi inventari regionali delle emissioni, che, si sottolinea, sono uno strumento preordinato alla predisposizione di un piano di risanamento e, pertanto, indispensabile per la sua definizione. La disposizione dell'art. 22, comma 3, è, pertanto, una norma di armonizzazione con le previsioni di cui all'art. 4 decreto legislativo n. 171 del 2004 che disciplina l'inventario nazionale delle emissioni, demandandone l'elaborazione all'attuale Ispra e all'ENEA.

art. 22, commi 4 e 5. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche previste dal presente articolo, il Ministero si è sistematicamente avvalso negli anni passati del supporto dell'Ispra e dell'Enea, anche attivando apposite convenzioni a titolo oneroso. Le istruttorie relative agli inventari delle emissioni e all'elaborazione degli scenari energetici sono già individuate tra i compiti istituzionali dei due enti (d.lgs. 171/2004, strumenti di attuazione delle politiche per la limitazione delle emissioni dei gas serra, ecc). Le convenzioni a titolo oneroso sopraccitate hanno riguardato invece lo sviluppo di sistemi di valutazione, coerenti con quelli già sviluppati in ambito



comunitario (quali ad esempi, i modelli nazionali RAINS, GAINS e MINNI) che sono attualmente operativi e richiedono, per il funzionamento previsto nell'articolo in esame, soltanto spese di esercizio assicurabili con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per tali finalità.

art. 21, comma 1, lett. 1). L'abrogazione del decreto del ministro dell'ambiente 6 maggio 1992, concernente la definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio, non comporta effetti sulle attività previste in capo alle regioni ed alle province autonome, di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto in esame in quanto tale disposizione replica l'articolo 3 dello stesso decreto del 1992 che si va ad abrogare. Per quanto concerne l'articolo 4 dello stesso decreto del 1992 si fa presente che tale disposizione non è mai stata applicata.

31 MAG. 2010

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

M

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

La direttiva 2008/50/CE, nell'abrogare e sostituire le precedenti norme comunitarie vigenti in materia, ha inteso realizzare un quadro normativo unitario per la disciplina delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria che gli Stati devono porre in essere, regolando nello stesso contesto i valori e gli obiettivi di qualità dell'aria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l'ozono.

In linea con la direttiva, lo schema di decreto all'esame ha operato un riordino dell'intera materia, abrogando le disposizioni vigenti e riconducendole ad unità, sotto il minimo comun denominatore rappresentato dalla stessa direttiva. In più, rispetto al dettato della direttiva, il provvedimento all'esame ingloba, secondo quanto previsto dalla legge delega n. 88 del 2009, anche le norme di attuazione della direttiva 2004/107/CE, oggi contenute nel decreto legislativo n. 152/2007, concernente i valori di qualità dell'aria di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Detto riordino ha costituito l'occasione per introdurre una serie di soluzioni normative dirette a superare, sempre nel rispetto della direttiva, le criticità che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei relativi decreti di attuazione, con un duplice intento: razionalizzare le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione della nuova norma sulla base di un preciso riparto delle competenze.



Il recepimento della direttiva si innesta su uno scenario caratterizzato da un contenzioso comunitario in corso per effetto della procedura di infrazione 2008/2194, aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del materiale particolato PM10 in diverse zone del territorio (P. I. 2008/2194).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni di rango primario, regolamentare ed amministrativo che le norme recate dal provvedimento in esame vanno a sostituire e delle quali è espressamente prevista, all'art. 21, l'abrogazione:

- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, recante attuazione della direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria;
- decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, preveda l'ulteriore vigenza;
- l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
- il decreto ministeriale 20 maggio 1991, recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, recante attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11 giugno 1999;



- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60, pubblicato nel S.O. n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002, recante le modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano o dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito, inoltre, dalle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera previste agli articoli 269, 271, 281, 285, 286 e all'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che il provvedimento all'esame, all'art. 20, comma 9, modifica al fine di coordinarle con la nuova disciplina da esso recata.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Come sopradetto, il decreto in esame, abroga o modifica le norme di rango primario, regolamentare ed amministrativo previgenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*



Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del materiale particolato PM10 in diverse zone del territorio (P.I.2008/2194).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalla direttiva comunitaria che recepisce.



2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso, all'articolo 22, comma 9, alla tecnica della novella legislativa al fine di assicurare il coordinamento fra le disposizioni recate dal decreto in esame ed alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, in materia di emissioni in atmosfera.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento all'esame rinvia ad atti successivi l'attuazione di alcune sue disposizioni. (art. 5, comma 12, art. 6, comma 1, art. 8, comma 6, art. 9, comma 10, art. 12, comma 2, art. 15, comma 2, art. 17, comma 8, e art. 22, commi 6 e 7).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

In linea con la direttiva che traspone, lo schema di decreto all'esame ha operato un riordino dell'intera materia, abrogando le disposizioni vigenti (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, recante attuazione della direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria) e riconducendole ad unità, sotto il minimo comun denominatore rappresentato dalla stessa direttiva

In più, rispetto al dettato della direttiva, il provvedimento all'esame ingloba, secondo quanto previsto dalla legge delega n. 88 del 2009, anche le norme di attuazione della direttiva 2004/107/CE, oggi contenute nel decreto legislativo n. 152/2007, che pure abroga, concernente i valori di qualità dell'aria di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il provvedimento all'esame ha costituito anche l'occasione per introdurre una serie di soluzioni normative dirette a superare, sempre nel rispetto della direttiva che recepisce, le criticità che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei relativi decreti di attuazione, con un duplice intento: razionalizzare le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione della nuova norma sulla base di un preciso riparto delle competenze.



C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di realizzare, in un quadro normativo unitario, un riordino della disciplina relativa alle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria anche con il fine di introdurre una serie di soluzioni normative dirette a superare, sempre nel rispetto della direttiva, le criticità che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei relativi decreti di attuazione, con un duplice intento: razionalizzare le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione della nuova norma sulla base di un preciso riparto delle competenze.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo che il provvedimento all'esame, attraverso la previsione di un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, si propone sono:

- a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare in materia e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
- d) migliorare la qualità dell'aria ambiente e mantenerla tale laddove buona;
- e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;
- f) promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

Al fine di garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi il provvedimento all'esame:

- a) delinea un sistema di valutazione e di gestione della qualità dell'aria deve rispettare ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare sia un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale, sia che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;
- b) prevede un sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni



interessate e del pubblico e basato su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

c) prevede che la rete di misura sia, senza eccezioni, soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico è assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non possono essere utilizzate per le finalità previste dal provvedimento all'esame.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari principali dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono le regioni alle quali è demandato l'espletamento di tutte le attività amministrative preordinate alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria. Considerato che la finalità del provvedimento all'esame è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, attraverso la definizione di obiettivi di qualità dell'aria ambiente, destinataria dell'intervento legislativo è anche la popolazione italiana nel suo complesso.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto del provvedimento è stato preventivamente concordato con le regioni e, successivamente, attraverso il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, anche con tutte le altre amministrazioni interessate. Sul provvedimento è previsto venga acquisito anche formalmente il parere della Conferenza unificata, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ha, infatti, già portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del materiale particolato PM10 in diverse zone del territorio (P. I. 2008/2194).

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2008).

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.



La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la valutazione e per la gestione della qualità dell'aria.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio prevede che le regioni e le altre amministrazioni ed enti che esercitano le funzioni previste dallo stesso decreto assicurino, ciascuna per le proprie competenze, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni :

- a) le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente;
- b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste nel nuovo intervento;
- c) i piani di qualità dell'aria e le misure per il perseguimento dei valori obiettivo per determinati inquinanti e per l'ozono;
- d) i piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite.

Inoltre, il nuovo intervento regolatorio prevede che le regioni e le province autonome elaborino e mettano a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal provvedimento all'esame e contenenti una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni in quanto il provvedimento recepisce in maniera esaustiva i contenuti della direttiva.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sugli effetti del provvedimento. Le amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento degli obblighi introdotti dal nuovo intervento regolatorio, come verrà specificato da apposita clausola di invarianza, sono già in grado di provvedere agli stessi adempimenti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'adozione del nuovo provvedimento non discenderanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono le regioni alle quali è demandato l'espletamento di tutte le attività preordinate alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria (la zonizzazione del territorio; la classificazione delle zone degli agglomerati; la valutazione della qualità dell'aria in relazione ai vari inquinanti; l'adozione di piani e misure volte a garantire il non superamento o a ridurre il rischio di superamento dei valori limite e dei livelli critici, il perseguimento dei valori obiettivo e il mantenimento del relativo rispetto per determinati inquinanti, il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione per il particolato PM2.5 e l'obiettivo nazionale di riduzione della stessa esposizione, nonché il raggiungimento dei valori obiettivo in relazione all'ozono)

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nel nuovo intervento regolatorio non sono previste azioni per la pubblicità, fatta salva la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, in particolare, il grado di avanzamento delle azioni previste nei piani di gestione, nello stesso intervento è previsto che le regioni informino in via continuativa il Ministero dell'ambiente sullo stato della qualità dell'aria (superamenti dei valori limite e relativi motivi; piani adottati per il rientro; dati sui livelli di concentrazione per il particolato PM2.5). Inoltre, è anche stabilito che le regioni assicurino l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla qualità dell'aria ed a i vari piani e misure previsti dallo stesso decreto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Nel nuovo intervento regolatorio sono definite le procedure per modificare gli allegati tecnici e le appendici al provvedimento, alle quali si provvederà con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei predetti allegati, alla modifica si provvederà, invece, mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13



della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute.

Sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR nella quale sarà valutata principalmente l'effettivo miglioramento della qualità dell'aria..

